

Versione anonimizzata

Traduzione

C-685/21 – 1

Causa C-685/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

Data della decisione di rinvio:

21 ottobre 2021

Ricorrente:

YV

Resistente:

Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) [OMISSIS] nella causa tra il ricorrente YV [OMISSIS] e la resistente Stadtverkehr Lindau (B) GmbH, Lindau, [OMISSIS] Germania, [OMISSIS] avente ad oggetto l'importo di EUR 58 710 [OMISSIS] e una domanda di accertamento (valore della controversia: EUR 10 000), a seguito di un ricorso straordinario per cassazione della ricorrente avverso l'ordinanza del 18 marzo 2021, n. 1 R 5/21a-12, dell'Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), in qualità di giudice d'appello, con la quale veniva confermata l'ordinanza del 28 dicembre 2020, n. 45 Cg 72/20t-5, del Landesgericht Feldkirch (Tribunale del Land, Feldkirch, Austria) [OMISSIS] ha pronunciato la seguente

O r d i n a n z a:

1. In forza dell'articolo 267 TFUE viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se sia assicuratore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) anche un'impresa, la quale, pur non essendo un'impresa di assicurazione, in virtù di una deroga all'obbligo di assicurazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata), sia responsabile, ai sensi della legge applicabile, quale «quasi assicuratore» per gli autoveicoli che ha in detenzione, allo stesso modo di un assicuratore in base alla normativa in materia di assicurazione.

2. [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

M o t i v a z i o n e:

1. Fatti

- 1 Il 30 luglio 2019, la ricorrente, residente nella circoscrizione del giudice di primo grado, veniva gravemente ferita a Lindau (Germania) a seguito di un sinistro verificatosi con un autobus detenuto dalla resistente, un'impresa municipale di trasporto urbano, non soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del Pflichtversicherungsgesetz (legge tedesca sull'assicurazione obbligatoria).

2. Argomenti delle parti

- 2 La ricorrente chiede alla resistente il risarcimento dei danni. È controverso se i giudici austriaci possiedono giurisdizione internazionale.
- 3 La ricorrente invoca l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis). La resistente, pur non essendo un'impresa di assicurazione, in base alla legge tedesca, sarebbe esente dall'assicurazione obbligatoria in quanto fornitrice di servizi di trasporto comunale e conseguentemente tenuta a risarcire i danni ricompresi dall'obbligo di assicurazione allo stesso modo di un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Pertanto, nel foro competente per le assicurazioni dovrebbe essere esperibile anche l'azione diretta.
- 4 La resistente chiede il rigetto del ricorso, in quanto, non essendo un'impresa di assicurazioni, non sarebbero applicabili le disposizioni in materia di assicurazioni previste dal regolamento Bruxelles I bis. La deroga all'obbligo di assicurazione non potrebbe avere alcuna incidenza al riguardo.

3. Precedente procedimento

- 5 Il giudice di primo grado respingeva il ricorso per difetto di giurisdizione internazionale. La competenza giurisdizionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis ricomprenderebbe solo le azioni contro un'impresa di assicurazioni, non – come nel caso in esame – contro il detentore.
- 6 Il giudice d'appello confermava tale decisione, in linea con la tesi del giudice di primo grado, secondo cui un'azione proposta contro il detentore di un veicolo coinvolto in un sinistro non costituirebbe materia di assicurazioni ai sensi del regolamento Bruxelles I bis. Il fatto che la resistente non fosse soggetta all'obbligo di assicurazione non modificherebbe detta valutazione.
- 7 L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) è chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente, in cui è richiesta una sentenza di accertamento della sussistenza della competenza giurisdizionale. La ricorrente sostiene inoltre l'applicabilità del forum actoris di cui all'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis. In base al diritto tedesco, la resistente, per effetto della deroga all'obbligo di assicurazione, sarebbe responsabile in proprio come se fosse un assicuratore; la ricorrente rappresenterebbe, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la parte «più debole» nei confronti della resistente. Onde prevenire il rischio di contraddittorietà delle valutazioni, tale conclusione dovrebbe avere effetti anche sulla normativa in materia di competenza.

4. Basi giuridiche

- 8 4.1. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») sono così formulati:

Articolo 11

1. *L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:*
- b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario,*

Articolo 13

2. *Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.*

- 9 Da tali disposizioni, già previste dal regolamento (CE) n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), la Corte desume, in costante giurisprudenza, che la persona lesa possa agire in giudizio nel luogo in cui è domiciliata direttamente nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile della controparte nel sinistro, qualora ciò sia consentito dal diritto applicabile (C-463/06, *Odenbreit*; C-340/16, *KABEG*).
- 10 4.2. La resistente non è soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, dello Pflichtversicherungsgesetz (legge tedesca sull'assicurazione obbligatoria; in prosieguo: il «dPflVG»), secondo cui l'articolo 1 del dPflVG (vale a dire, la disposizione dell'obbligo di assicurazione) non si applica a:
- 5. persone giuridiche che aderiscono ad un regime di risarcimento danni per responsabilità civile sottratto alla vigilanza assicurativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del Versicherungsaufsichtsgesetz (legge sulla vigilanza sulle assicurazioni).*
- 11 Tale disposizione fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del Versicherungsaufsichtsgesetz (legge tedesca sulla vigilanza sulle assicurazioni), secondo cui non sono soggetti a vigilanza:
- 4. unioni di Comuni e di associazioni intercomunali prive di personalità giuridica, ove finalizzate alla ripartizione del risarcimento dei danni derivanti dai rischi assunti dai loro membri e dalle imprese gestite per la prestazione di servizi pubblici alle quali partecipano con una quota di almeno il 50% un membro o più membri municipali oppure, nei casi di cui alla lettera b), altri enti territoriali, delle seguenti tipologie: (...)*
- b) danni derivanti dalla detenzione di autoveicoli,*
- (...)
- 12 Tale deroga riguarda, di solito, le imprese di trasporto dei Comuni che non stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile per i loro veicoli, ma risarciscono i danni per il tramite di unioni con altri comuni avvalendosi di un sistema di ripartizione, distribuendo in tal modo il rischio nei rapporti interni [OMISSIS]. Il «risarcimento dei danni da responsabilità civile» è il fondamento delle pretese reciproche tra i membri, ma non è concesso alcun diritto alla parte lesa nei confronti di detta unione (priva di personalità giuridica).
- 13 4.3. In caso di deroga all'obbligo di assicurazione, l'articolo 2, paragrafo 2, del dPflVG prevede quanto segue (enfasi aggiunta da questo Collegio):
- 2. I detentori di veicoli esentati dall'obbligo di assicurazione ai sensi del paragrafo 1, punti da 1 a 5, purché non godano della copertura della responsabilità civile sulla base di un'assicurazione da loro stipulata e conforme alle disposizioni della presente legge, rispondono dei danni della*

*tipologia indicata al paragrafo 1 subito dal conducente e dalle altre persone che beneficerebbero della copertura di un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile stipulata ai sensi della presente legge allo stesso modo e nella stessa misura di un assicuratore in presenza di una siffatta assicurazione. L'obbligo è limitato agli importi minimi stabiliti. In caso di danni a persone o cose, il detentore del veicolo è responsabile nei confronti di terzi anche qualora il conducente abbia cagionato illegalmente e intenzionalmente il verificarsi del fatto alla base di tale responsabilità. L'articolo 12, paragrafo 1, frasi dalla seconda alla quinta, si applica mutatis mutandis. Le disposizioni degli articoli da 100 a 124 del *Versicherungsvertragsgesetz* (legge tedesca in materia di contratti d'assicurazione), nonché degli articoli 3 e 3 ter, e la *Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung* (regolamento sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli) si applicano per analogia. Il detentore del veicolo, ove adempia agli obblighi di cui alla prima frase, può chiedere l'indennizzo delle somme spese in applicazione analogica degli articoli da 116 a 124 del *Versicherungsvertragsgesetz*, qualora, in presenza di un'assicurazione, l'assicuratore sarebbe stato esentato dalla prestazione nei confronti del conducente o dell'altra persona coassicurata; per il resto non è ammesso il regresso del detentore nei confronti di dette persone.*

- 14 La deroga all'obbligo di assicurazione implica pertanto che il detentore sia responsabile nei confronti della parte lesa come un assicuratore della responsabilità civile; per tale motivo, viene designato in Germania come «quasi-assicuratore», «impresa di assicurazioni vincolate» oppure «auto-assicuratore». Detta responsabilità si aggiunge a quella di detentore e sostituisce la responsabilità alternativa dell'assicuratore della responsabilità civile [OMISSIS].
- 15 4.4. La disposizione sulla deroga all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 2 del dPflVG si basa sull'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE *concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (in prosieguo: la «direttiva assicurazione autoveicoli»)*, il quale recita come segue (enfasi aggiunta da questo Collegio):

1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

Esso designa in particolare l'autorità o l'organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle

condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l'articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo.

La Commissione pubblica l'elenco.

5. Sulla questione pregiudiziale

- 16 5.1. Secondo la loro chiara formulazione, gli articoli 10 e seguenti del regolamento Bruxelles I bis riguardano soltanto la «materia di assicurazioni». Ciò vale anche per l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile di cui all'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo. Detta disposizione non è pertanto applicabile alle azioni proposte contro il detentore [sentenza dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) 2 Ob 189/18k n. 2018/89; in sostanza, anche sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) VI ZR 279/14]. Ciò è peraltro in linea con la ratio delle norme speciali in materia di assicurazione, come sottolineato dalla Corte, miranti a garantire alla (rispettiva) controparte dell'assicuratore, quale parte di solito più debole, una particolare protezione basata sulle norme in materia di competenza (C-412/98, *Groupe Josi*, punto 64; C-463/06, *Odenbreit*, punto 28; C-340/16, *KABEG*, punto 28; C-106/17, *Hofsoe*, punto 40).
- 17 5.2. Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non agisce contro la resistente nella qualità di detentrica dell'autoveicolo, invocando, piuttosto, la circostanza che essa sia responsabile, come se fosse un assicuratore della responsabilità civile, in base al diritto tedesco, in conseguenza della deroga all'obbligo di assicurazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del dPflVG, le disposizioni del Versicherungsvertragsgesetz (legge tedesca sul contratto di assicurazione; in prosieguo: il «VVG») concernenti l'assicurazione sulla responsabilità civile (articoli da 100 a 112 del VVG) e l'assicurazione obbligatoria (articoli da 113 a 124 del VVG) sono applicabili per analogia.
- 18 5.3. Si pone pertanto la questione se il foro stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis sia applicabile anche nel caso di specie.
- 19 (a) Da un'interpretazione del tenore letterale delle suddette disposizioni potrebbe discendere che per «assicuratori» debbano intendersi soltanto i soggetti che gestiscono effettivamente un'impresa di assicurazioni. Tale non è il caso in esame, in quanto la resistente risponde solo in proprio come se fosse un assicuratore, ma non offre servizi di assicurazione per altri soggetti. Pertanto, potrebbe anche affermarsi che la persona lesa a seguito di un sinistro non sia la

parte «di solito» più debole nei confronti della resistente – una società a responsabilità limitata che fornisce servizi di trasporto locale.

- 20 (b) Tuttavia, il tenore letterale dell'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis non esclude che per «assicuratore» possa intendersi qualsiasi soggetto responsabile, in forza del diritto applicabile (nel caso in esame, il diritto tedesco), in base alle norme in materia di assicurazioni.
- 21 Tale conclusione è corroborata dall'interpretazione sistematica: tanto l'obbligo di assicurazione di cui alla direttiva 2009/103/CE, quanto il forum actoris ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis mirano in pari misura alla protezione della persona lesa: l'obbligo di assicurazione è volto a garantirle un risarcimento indipendentemente dalla situazione economica dell'autore del danno. Il forum actoris è diretto ad agevolare l'attuazione di tale diritto nei casi con implicazioni transfrontaliere. Dette disposizioni del diritto dell'Unione sono dunque sostanzialmente correlate e risultano coerenti sotto tale profilo.
- 22 L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE permette agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo di assicurazione, ma essi devono garantire che le persone lese ricevano comunque l'indennizzo dei danni. Ciò trae evidentemente origine dall'approccio del legislatore europeo, secondo cui una deroga all'obbligo di assicurazione non deve comportare un trattamento meno favorevole delle persone lese a seguito di un sinistro. Ciò viene trasposto nell'ordinamento tedesco (con riguardo alla fattispecie del caso in esame) con le seguenti modalità: (a) la deroga all'obbligo di assicurazione presuppone la copertura del rischio a mezzo di un «risarcimento dei danni da responsabilità civile» disciplinato dal diritto delle obbligazioni, cosicché la persona lesa non corre il rischio d'insolvenza dell'autore del danno, allo stesso modo di una copertura assicurativa, e (b) la persona lesa può agire in giudizio nei confronti del detentore esentato dall'obbligo di assicurazione allo stesso modo che nei confronti di un assicuratore. La protezione della persona lesa sulla base del diritto sostanziale è in tal modo garantita anche in caso di deroga all'obbligo di assicurazione e segnatamente a prescindere dal fatto che essa sia domiciliata in Germania o in un altro Stato.
- 23 Laddove l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis dovesse essere invece interpretato in modo tale da ricomprendere le sole azioni proposte contro le imprese di assicurazione, la deroga all'obbligo di assicurazione pregiudicherebbe la protezione delle persone lese fondata sulle norme in materia di competenza nei casi con implicazioni transfrontaliere. Nella fattispecie in esame, la possibilità di far valere un diritto nel luogo in cui è domiciliata la ricorrente sarebbe subordinata al fatto che la controparte nel sinistro sia un pullman assicurato per la responsabilità civile oppure un autobus di trasporto locale esentato dall'obbligo di assicurazione. In tal modo svanirebbe la coerenza, altrimenti esistente, delle disposizioni concernenti detto obbligo e la giurisdizione internazionale.

- 24 Pertanto, è logico – anche in virtù del principio di coerenza del diritto dell’Unione (articolo 7 TFUE) – che l’approccio del legislatore alla base dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE venga preso in considerazione anche nell’interpretare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento Bruxelles I bis. Anche nel presente caso, una deroga all’obbligo di assicurazione non dovrebbe quindi comportare un trattamento meno favorevole della persona lesa a seguito di un sinistro. Ciò potrebbe tradursi, nella fattispecie di cui trattasi, nel considerare «assicuratore» qualsiasi soggetto responsabile come se fosse un assicuratore in forza del diritto applicabile nel caso di deroga all’obbligo di assicurazione.
- 25 In tale contesto, la ricorrente potrebbe essere considerata senz’altro la «parte (di solito) più debole» come inteso dalla giurisprudenza della Corte. È certamente possibile che la resistente – diversamente da un’impresa di assicurazione – non disponga di una propria organizzazione per la liquidazione dei sinistri. Tuttavia, il «risarcimento dei danni da responsabilità civile» (ossia la ripartizione del rischio tra più Comuni) le consente di risarcire anche danni elevati senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza economica. Pertanto, essa si trova in una posizione economica decisamente più forte rispetto alla tipica persona lesa che dipende dal risarcimento.
- 26 5.4. Per i motivi da ultimo menzionati, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) è invece incline a ritenere che il forum actoris di cui all’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis debba applicarsi anche alla fattispecie in esame. È tuttavia ipotizzabile anche una diversa interpretazione. Pertanto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), in qualità di giudice di ultima istanza, è tenuto a procedere al rinvio pregiudiziale.

6. Sospensione del procedimento

[OMISSIS]

Oberster Gerichtshof (Corte suprema)

Vienna, 21 ottobre 2021

[OMISSIS]